

"STRUTTURE PRECARIE"

NORMATIVA VETRATE APRIBILI

Non sono soggette ad autorizzazioni, le vetrate panoramiche (prive di elementi metallici verticali e orizzontali), le cui singole ante paravento in vetro antiurto sono "amovibili manualmente ed immediatamente" (senza l'ausilio di attrezzi), secondo le Normative che, in materia di Edilizia Libera, regolano l'installazione di manufatti considerati "precari", come espresso in numerose sentenze del TAR e del Consiglio di Stato.

Tali opere, tra l'altro, avendo "un utilizzo temporaneo e limitato nel tempo", come prescrive la Legge nel paragrafo relativo all'Edilizia Minore, "non presuppongono un cambiamento di destinazione d'uso".

EDIFICI CONDOMINIALI

Le singole ante paravento, totalmente trasparenti e "amovibili" a norma di Legge, delle vetrate panoramiche installate su balconi e verande condominiali, "non alterano le sagome originali e gli aspetti architettonici, visivi ed estetici dei partiti edilizi, dei prospetti, retro-prospetti e facciate su cui sono poste.

Pertanto la loro installazione non necessita di autorizzazione o consenso condominiale.

DEHOR E PLATEATICI PER LOCALI COMMERCIALI

I manufatti composti da elementi amovibili e trasparenti, quali dehor e plateatici di bar e ristoranti, installati in aree pubbliche commerciali, "non pregiudicano né alterano la visuale della quinta urbana" e pertanto "non creano impatto architettonico e visivo", come più volte si sono espressi vari Tribunali

Amministrativi Regionali nei numerosi ricorsi, presentati e vinti da proprietari di locali pubblici, nelle cause contro Comuni e Soprintendenza.